

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1995

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AURIEMMA, AIELLO, BARZOTTI, CARAMIELLO, CAROTENUTO, CHERCHI, SERGIO COSTA, FEDE, FENU, FERRARA, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, ORRICO, PAVANELLI, PELLEGRINI, QUARTINI

Disposizioni concernenti il regime di cumulabilità dei trattamenti di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa con redditi derivanti da attività lavorative a tempo non indeterminato

Presentata il 30 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! — Le aree di crisi industriale complessa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale. La complessità deriva dalla crisi di una o più imprese di grande o media dimensione, con effetti negativi sull'indotto, ovvero dalla grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* cura l'attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti

dalla crisi mediante la stipulazione di appositi accordi di programma sui progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), elaborati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) e approvati dal gruppo di coordinamento e controllo. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto applicabili, gli investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti nonché la realizzazione di infra-

strutture strettamente funzionali agli interventi.

In particolare, l'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che provvede a una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Similmente, l'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che «le risorse finanziarie (...) possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa (...) e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale ».

Successivamente, il comma 324 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio di bilancio per l'anno finanziario 2023), ha incrementato di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo sociale per occupazione e formazione, mentre il comma 325 ha destinato risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sul citato Fondo, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga previsti, rispettivamente, dal citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dal citato articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Da ultimo, il comma 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2024), ha previsto un ulteriore analogo stanziamento per l'anno 2024.

Per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito sopra richiamati, pertanto, è sempre necessario che l'impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. Proprio poiché si tratta di aree di crisi industriale complessa, l'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, prevede che, nell'ambito del completamento dei piani di recupero occupazionale, i destinatari dei trattamenti di sostegno al reddito la cui retribuzione annua lorda non superi il limite complessivo di 8.000 euro possano prestare attività lavorativa subordinata di natura temporanea, cumulando la relativa retribuzione con il trattamento di sostegno al reddito. Al comma 2 si stabilisce, altresì, che il diritto al trattamento di sostegno al reddito, in caso di cumulo, decade ove il lavoratore non provveda a comunicare tempestivamente, alla sede territoriale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, lo svolgimento dell'attività lavorativa intrapresa, indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro di cui

all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

La presente proposta di legge intende infatti incentivare i lavoratori ad accettare proposte lavorative anche di natura temporanea, che potrebbero tramutarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato senza il rischio di perdere il trattamento di sostegno al reddito.

La possibilità riconosciuta dalla presente proposta di legge ai lavoratori desti-

natari dei trattamenti di sostegno al reddito previsti nelle aree di crisi industriale complessa, a far data dal 1° gennaio 2025, appare fondamentale affinché anche gli stessi possano ambire, pur nell'ambito del completamento dei piani di recupero occupazionale, a una vita più dignitosa.

Per le ragioni suesposte, si auspica un sollecito esame della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini della destinazione delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e di quelle residue dei precedenti finanziamenti, per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i trattamenti di sostegno al reddito previsti in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono cumulabili, entro il limite massimo di 8.000 euro lordi annui, con i redditi di lavoro dipendente eventualmente conseguiti durante il periodo di fruizione dei trattamenti medesimi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. I lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo decadono dal diritto al trattamento di sostegno al reddito per le finalità di cui al medesimo comma 1 ove non provvedano a comunicare alla sede territoriale competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale l'avvenuta assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, entro quarantacinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicazione a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

